

# RIFORMA DEL III SETTORE E RIORGANIZZAZIONE DEI CSV

Milano - CSVnet Lombardia – 13.09.2017

*Raffaele Mozzanica*

*Luca Degani*

# Tempistica

L'art. 101, comma 5 del Codice terzo settore (D. Lgs. 117/2017) prevede:

*5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.*

.....6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al **31 dicembre 2017**, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accREDITAMENTO in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accREDITAMENTO di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accREDITATO sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.

Attualmente devono essere adottati ancora numerosi provvedimenti attuativi tra i quali, di estremo interesse per la riorganizzazione dei Centri, quelli relativi alla:

- istituzione del Registro unico del Terzo Settore;
- costituzione dell'ONC (Organismo nazionale di controllo che stabilirà il numero dei CSV e procederà al loro accreditamento futuro con tempistiche ad oggi non ancora definite)

# Codice

Il Codice Unico del terzo settore (Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) prevede disposizioni specifiche sulla riorganizzazione dei CSV.

In particolare gli artt. 61 e 63 danno indicazioni in merito alla soggettività, alla governance e alla attività che dovranno essere recepite dai CSV, anche in chiave statutaria.

# Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato – Art. 61, comma 2

2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:

*a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56*

*b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a)*

..... 3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.

4. L'accREDITAMENTO è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.

## ARTICOLO 61

*Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di **associazione riconosciuta del Terzo settore** da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile.....*

*.....ed il cui statuto preveda una serie di requisiti*



# REQUISITI

- *a)* lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
- *b)* il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;
- *c)* l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;

- d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;
- e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);
- f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;

- g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;
- h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;

- i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:

1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3) i parlamentari nazionali ed europei;

4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;

- j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;
- k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
- l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;
- m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

## ARTICOLO 63 - Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

- c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.



# I servizi sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
- b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
- c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

# ELEMENTI NECESSARI AI FINI DELL' ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

Il «nuovo» CSV deve costituirsi nella forma di **associazione riconosciuta del Terzo settore**

Si tratterà di adeguarsi alla nuova disciplina, valida solo per gli ETS, di acquisto della personalità giuridica, disposta dall'art. 22.....

Tale aspetto è ad oggi subordinato alla istituzione del *Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 11 e artt. 45 -54)*

Clausola statutaria:

Previsione di adeguamento al disposto dell'art. 22 del Codice del Terzo settore

## ARTICOLO 22

### (Acquisto della personalità giuridica)

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

**Il «nuovo» CSV deve essere costituito (...) da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile**

...laddove la categoria di ETS prevista dal Codice è molto ampia ricomprendendo:

*Organizzazioni di volontariato*

*Associazioni di promozione sociale*

*Enti filantropici*

*Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali*

*Reti associative*

*Società di mutuo soccorso*

*Altri enti del Terzo settore*

Viene affermato il principio della porta aperta: i CSV dovranno ammettere quali associati le ODV e gli ETS che ne faranno richiesta.

In particolare è previsto l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, **che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie.**

Clausola statutaria:

1. previsione di esclusione di ammissione per imprese sociali in forma di società
2. Previsione di limiti alla ammissione di altri ETS in relazione a principi valori e norme specifiche

Inoltre sussiste l'obbligo di **attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;**

L'attuazione di tale norma può teoricamente passare da 2 ipotesi:

1. Valutare la situazione dei Soci prima dell'Assemblea (soci effettivi - non i soci presenti alla seduta) e attribuire un numero di voti maggiore all'insieme dei soci che hanno qualifica di OdV (sconsigliata lesiva della democraticità e di altri principi ....) – meccanismo del voto ponderato
2. Inserire una limitazione all'ingresso degli altri Enti ETS diversi dalle OdV in rapporto ai soci OdV che devono rimanere la maggioranza (sicuramente ipotesi che potrebbe avere profili di contrasto con il principio della porta aperta...)

Clausola statutaria:

Ip. 1 In statuto si richiama un possibile *Regolamento elettorale* nel quale si disciplina specificatamente il meccanismo del voto ponderato

Ip. 2 previsione di esclusione di ammissione laddove vi sia un superamento di numero di Soci non OdV

il diritto di tutti gli associati di votare, **direttamente o indirettamente**, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);

La modalità di voto diretta e indiretta consente di ripensare il momento assembleare, alla luce delle necessaria aggregazioni dei centri, seconda due possibili modalità distinte:

A. ....

B. ....



A.

**Assemblea unitaria**, che può essere svolta in collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si configura il «classico» assetto:

Assemblea Soci

Consiglio Direttivo

In via indiretta tramite l'istituzione di meccanismi di assemblee che eleggono al proprio interno delegati/delegazioni

B. 1

**L' Assemblea è composta dai soci raggruppati per Ambiti Territoriali** (corrispondenti alle attuali Centri/Province oppure da determinarsi sulla base degli abitanti – es. tra i 200.000 e i 400.000 abitanti circa).

Ciascuna assemblea di Ambito Territoriale elegge uno o più rappresentanti provenienti dal relativo ambito quali membri del Consiglio direttivo del CSV.

Si configurano assemblee separate (sedi diverse e anche eventualmente in date diverse) che annualmente approvano anche il bilancio preventivo e consuntivo, esprimendo ciascuna la volontà assembleare che si somma a ciascuna assemblea di ambito territoriale (gli esiti delle votazioni sono la sommatoria delle assemblee di coordinamento d'ambito).

## B. 2

**L' Assemblea è composta dai soci raggruppati per Ambiti Territoriali** (corrispondenti alle attuali Province oppure da determinarsi sulla base degli abitanti – es. tra i 200.000 e i 400.000 abitanti circa).

Ciascuna assemblea di Ambito Territoriale elegge uno o più rappresentanti provenienti dallo stesso ambito quali membri del Consiglio direttivo del CSV, **sulla base di una lista unica «trasversale»** (tutti possono dare le proprie preferenze a tutti).

Si configurano assemblee separate (sedi diverse e anche eventualmente in date diverse) che annualmente approvano anche il bilancio preventivo e consuntivo, esprimendo ciascuna la volontà assembleare che si somma a ciascuna assemblea di ambito territoriale (gli esiti delle votazioni sono la sommatoria delle assemblee di coordinamento d'ambito).

Si configura il seguente assetto:

Assemblea Soci  
somma delle Assemblee di Ambito Territoriale

Consiglio Direttivo

## B.3

**L'Assemblea è composta dai soci raggruppati per Ambiti Territoriali** (corrispondenti alle attuali Province oppure da determinarsi sulla base degli abitanti – es. tra i 200.000 e i 400.000 abitanti circa).

Ciascuna assemblea di Ambito Territoriale elegge uno o più rappresentanti provenienti dal relativo ambito che vanno a formare **l'Assemblea dei delegati** del CSV (delegati).

L'Assemblea dei delegati elegge i membri del Consiglio direttivo del CSV su una lista unica (tutti possono dare le proprie preferenze a tutti). La stessa assemblea approva annualmente anche il bilancio preventivo e consuntivo.

Gli ambiti possono anche essere numerosi e ben definiti territorialmente, perché l'assemblea per delegati può anche essere un po' numerosa.

Si configura il seguente assetto:

Assemblea Soci  
somma delle Assemblee di Ambito Territoriale

Assemblea dei Delegati

Consiglio Direttivo

Inoltre il Codice richiede:

*misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati*

Clausola statutaria:

- prevedere che nessuna organizzazione singola (nè rete o federazione, nè organizzazioni appartenenti alla stessa filiera) possa esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.
- consentire l'adesione degli enti appartenenti alla medesima organizzazione di secondo livello solo tramite il vertice di secondo livello (Comitato Comunale, Provinciale o Regionale, Federazione, etc.) e non tramite ogni singolo ente della filiera. Ai secondi livelli si assegnano più voti in assemblea, a seconda del numero degli enti associati.



... il Codice richiede:

*misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV.*

Clausola statutaria:

- prevedere meccanismi di partecipazione dei soci tramite comitati territoriali e/o reti tematiche
- prevedere meccanismi di partecipazione dei soci tramite delegazioni territoriali e/o reti tematiche (individuare a statuto gli ambiti territoriali e/o le reti tematiche e prevedere che gli enti di primo livello che vi appartengono possano eleggere una rappresentanza che partecipa alle riunioni dell'organo di amministrazione – oppure prevedere organi intermedi). Ovviamente questa soluzione riguarda soprattutto i CSV di grandi dimensione.
- introdurre la regola per cui un socio decade dopo n. assenze consecutive per sancire il dovere della partecipazione e non solo il diritto.